



TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE 2F

IL GIUDICE

dr. Antonio Ruggiero, nella causa iscritta al n. 5044-5/2012 R.G.

promossa da

RAGOSTA DOMENICO E AMBROSIO AMALIA, elettivamente domiciliati in Nola alla via On.le Francesco Napolitano, n. 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Palladino, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta mandato in calce al ricorso,

RICORRENTE

nei confronti di

BANCA POPOLARE VESUVIANA società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano alla via Pessoni, n. 22, presso lo studio degli avv.ti Alfredo ed Edgardo Riccardi, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura su atto separato allegato alla comparsa di risposta,

RESISTENTE

nonchè di

BANCA POPOLARE DI BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone, n. 22, presso lo studio dell'avv. Nicola Rocco in Torrepadula,

RESISTENTE CONTUMACE

e di

CENTRO GLOBE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Isola F/10 (Edificio Edilforum) presso lo studio dell'avv. Marco Schipani, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in calce alla memoria difensiva,

RESISTENTE

e di

FALLIMENTO MOLINO SAN FELICE S.p.A. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. Depretis, n. 5, presso lo studio dei curatori Federica Sandulli e Leonida Faletto,

RESISTENTE CONTUMACE



avente ad oggetto: istanza di revoca ex art. 669 decies c.p.c. di sequestro conservativo revocatorio ex art. 2905, comma secondo, c.c. emesso dal Tribunale di Nola in composizione collegiale in data 03.01.2013, depositato in data 04.01.2013 avente ad oggetto le partecipazioni societarie nella società Molino San Felice S.p.A., costituite da n. 40.000 azioni del valore nominale di euro 206.400,00, e nella Centro Globe S.r.l., pari al 50% dell'intero capitale del valore di euro 5.164,58, entrambe oggetto di trasferimento da Ragosta Domenico ad Ambrosio Amalia, giusta atto pubblico per notar Giuseppe Fiordaliso del 13.04.2012, Rep. n. 34.442, Racc. n. 13.225.

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.12.2017

OSSERVA

Con istanza ex art. 669 decies c.p.c. depositata in data 27.07.2017 i ricorrenti introducevano nell'ambito del procedimento ordinario n. 5044/12 RG. pendente innanzi a questo stesso Giudice un subprocedimento mirante ad ottenere per mutate circostanze la revoca del provvedimento cautelare di sequestro conservativo revocatorio emesso ex art. 2905, comma secondo, c.c. dal Tribunale di Nola in data 03.01.2013, sopra indicato, limitatamente alla partecipazione sociale del 50% dell'intero capitale nella Centro Globe S.r.l., che con atto per notar Fiordaliso del 13.04.2012 era stata trasferita dal Ragosta Domenico alla signora Ambrosio Amalia; atto appunto soggetto ad azione revocatoria e simulazione nel principale giudizio di merito su iniziativa della Banca Popolare Vesuviana, creditrice dell'alienante Ragosta Domenico, nella sua qualità di fideiussore della Industrial Property Real Estate S.r.l. (in sigla I.P.R.E. S.r.l.), debitrice della predetta Banca in virtù di un mutuo fondiario e, successivamente, dichiarata fallita.

La domanda di revoca si fonda essenzialmente sui seguenti motivi: 1) la dichiarazione di simulazione del predetto mutuo fondiario nell'ambito della procedura fallimentare della I.P.R.E. S.r.l. n. 355/2011 del Tribunale di Napoli, da cui discenderebbe anche la invalidità della accessoria fideiussione; 2) che lo stesso mutuo e la stessa fideiussione erano stati impugnati in altro procedimento pendente innanzi al Tribunale di Nola (RG. 2340/2013) nel corso del quale erano emersi elementi istruttori, che rendevano più incerta la pretesa creditoria della Banca Popolare Vesuviana nei confronti del Ragosta; 3) che l'attivo della fallita I.P.R.E. S.r.l. a seguito della vendita del compendio immobiliare di Foggia per euro 1.000.000,00 consentiva ora alla Banca Popolare Vesuviana, ammessa al passivo con prelazione ipotecaria, di potersi soddisfare direttamente dalla debitrice garantita; 4) che la Molino San Felice S.p.A., fallita nel corso del 2015 (Fallimento n. 152/2015 del Tribunale di Napoli) presentava un attivo superiore al passivo, per cui si poteva prevedere che, una volta soddisfatti i creditori (ammessi per euro 1.000.000,00 a fronte di un attivo di oltre 4.000.000,00), il residuo attivo sarebbe stato restituito alla società, nonché ai soci Ragosta ed Ambrosio in quote proporzionali rispetto ai conferimenti, per cui il patrimonio personale del



Ragosta si sarebbe ulteriormente arricchito, facendo venir meno il presupposto del periculum in mora, che aveva giustificato l'emissione del revocando sequestro conservativo.

L'istanza di revoca non può essere accolta.

Ai sensi dell'art. 669 decies c.p.c., il provvedimento di revoca o modifica della misura cautelare può essere concesso solo ove si siano verificati "mutamenti nelle circostanze" idonei ad incidere sull'uno o sull'altro dei due presupposti della misura stessa ("fumus boni iuris" e "periculum in mora") per cui il giudice investito del ricorso diretto ad ottenere la revoca o modifica del sequestro conservativo autorizzato e confermato deve solo accertare se è sopraggiunto "un quid pluris" sul piano fattuale che il giudice del provvedimento revocando non ha potuto utilizzare perché indisponibile al momento della formazione del suo convincimento (Corte dei Conti, sez. giur. Regione Campania, 27.04.1998).

Come mutamento di circostanze ai fini della revoca o della modifica deve intendersi il sopravvenire di nuovi fatti, non presi in considerazione in precedenza, tali da far venir meno i presupposti della cautela. Non basta, invece, riesaminare le circostanze già esistenti, dedotte nella fase cautelare ed in quella di reclamo, e la reiterazione di argomentazioni esposte in precedenza per resistere alla pretesa cautelare di controparte (così Tribunale di Roma, ordinanza del 23 ottobre 1996).

La revoca di misura cautelare può essere chiesta anche qualora il mutamento nelle circostanze originariamente vagliate nel concedere la cautela consista nell'emersione di fatti meramente probatori ed endoprocessuali (così Tribunale di Messina del 15 dicembre 1997).

Ciò premesso si rileva dopo aver letto l'ordinanza cautelare che si intende revocare che il primo dei motivi dedotti (dichiarazione di simulazione del mutuo fondiario nell'ambito della procedura fallimentare della I.P.R.E. S.r.l. n. 355/2011 del Tribunale di Napoli) era già stato esaminato dal Tribunale, per cui lo stesso non può essere riproposto in questa sede.

Il secondo motivo (accresciuta incertezza del credito della Banca Popolare Vesuviana considerati gli esiti dell'istruttoria espletata nel diverso giudizio avente RG. n. 2340/2013), certamente sopravvenuto, pur se fosse fondato, tuttavia, non inciderebbe sulle probabilità di accoglimento della domanda di revocatoria e/o di simulazione proposta nel giudizio di merito avente RG. 5044/2012, in quanto, come è noto, il credito posto a fondamento di un'azione revocatoria può essere anche litigioso, e quindi eventuale.

Il terzo ed il quarto motivo, pur se sopravvenuti, non sono, invece, idonei ad escludere il presupposto del periculum in mora.

La circostanza, infatti, che il compendio immobiliare di Foggia della I.P.R.E. S.r.l. sarebbe stato aggiudicato per euro 1.000.000,00 (ma il fatto non sembra neanche essere effettivamente avvenuto), non escluderebbe, comunque, il pericolo di un soddisfacimento solo parziale del credito della Banca



Popolare Vesuviana, che allo stato risulta essere maggiore della somma ricavata, dalla quale dovrà essere, tra l'altro, pure detratto l'importo necessario a soddisfare i crediti prededucibili.

Infine, la circostanza che la Molino San Felice S.p.A., fallita nel corso del 2015, presenti un attivo superiore al passivo ammesso non comporta in realtà alcun beneficio economico alla posizione del Ragosta, in quanto il residuo, al momento del tutto eventuale, risultante dopo il soddisfacimento dei creditori, sarebbe restituito ai soli soci, di cui lo stesso non fa più parte.

Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 669 decies c.p.c., depositato in data 27.07.2017 e tempestivamente notificato dai signori Ragosta Domenico ed Ambrosio Amalia nei confronti della Banca Popolare Vesuviana, della Banca Popolare di Bari, del Centro Globe S.r.l. e del Fallimento Molino San Felice S.p.A., così provvede:

- 1) rigetta l'istanza di revoca;
- 2) spese al merito.

Nola, 02.01.2018.

Il Giudice

